



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 12 MAR 2012

Protocollo: 31202 RU

Rif.: Vs. 1801/123-2 del 2.2.2012

Allegati:

Al Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri
IV Reparto – Direzione Motorizzazione
Viale Romania 45
00197 ROMA

e p.c.: Alle Direzioni interregionali, regionali
e provinciali dell'Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore

SEDE

Alle Direzioni centrali
SEDE

Al Dipartimento delle Finanze
ROMA

Al Ministero della Difesa
ROMA

Al Comando Generale della
Guardia di Finanza – Ufficio
Operazioni ROMA

All'E.N.I.
P.le Mattei n.1
ROMA

All'Unione Petrolifera
Via del Giorgione n. 129
ROMA

All'Assopetroli
Largo dei Fiorentini n. 1
ROMA

All'Assocostieri
Via di Vigna Murata n. 40
ROMA

Alla Federpetroli
P.za S. Giovanni n. 6
FIRENZE

OGGETTO: Prodotti energetici impiegati dalle forze armate. Carburanti per la navigazione nelle acque interne riforniti alle imbarcazioni dell'Arma dei Carabinieri.

In riferimento alla richiesta pronuncia circa l'estensibilità dell'agevolazione fiscale di cui al punto 3 della Tabella A allegata al D.Lgs. n.504/95 agli impieghi di carburanti per la navigazione nelle acque interne riforniti alle motovedette dell'Arma dei Carabinieri, si rappresenta quanto segue.

Il citato punto 3 della Tabella A, disposizione di matrice comunitaria, delimita la sua sfera di operatività, quanto alla navigazione nelle acque interne, al trasporto delle merci ed al dragaggio di vie navigabili e porti. In ragione della natura di fattispecie agevolata, la suddetta norma non è suscettibile di applicazione analogica né di interpretazione estensiva e, conseguentemente, l'esenzione dall'accisa non ha, allo stato, efficacia con riguardo ai prodotti energetici impiegati dalle predette motovedette per la navigazione nelle acque interne.

Tanto chiarito in ordine al quesito formulato, rapportando poi il caso prospettato al più ampio quadro giuridico riferito alle forze armate, si osserva che alla riconoscibilità di un trattamento agevolato, seppur sotto forma di riduzione del livello di tassazione, agli stessi carburanti soccorre il punto 16-*bis* della medesima Tabella A, disciplinante l'impiego di prodotti energetici da parte delle Forze armate nazionali per gli usi consentiti, introdotto dall'art.1, comma 179, della legge n.244/2007.

Tale previsione legislativa, che costituisce applicazione di specifica disposizione comunitaria (art.5 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27.10.2003), fissa delle aliquote ridotte di accisa per l'impiego di determinati

prodotti energetici (gasolio, benzina) utilizzati, tra l'altro, come carburanti per motori.

Relativamente alla definizione della sfera di operatività di tale agevolazione, se, da una parte, per la disposizione comunitaria assume valore decisivo la qualificazione soggettiva degli aventi diritto quali forze armate, dall'altra, la norma nazionale di attuazione integra tale requisito, così confermando la previgente disciplina, con il criterio dell'impiego di prodotti energetici negli usi consentiti, vale a dire quelli istituzionali od ufficiali.

Ciò stante, ricorrendo nella fattispecie in esame entrambi i richiamati presupposti applicativi e tenuto conto della finalizzazione della navigazione marittima all'espletamento di attività d'istituto, si rileva che gli impieghi di prodotti energetici quali carburanti per motori da parte delle imbarcazioni dell'Arma dei Carabinieri in navigazione nelle acque interne rientrano tra quelli agevolabili individuati dal predetto punto 16-bis della Tabella A.

Per quel che riguarda le modalità di rifornimento delle imbarcazioni, si fa rinvio alle indicazioni fornite alla lettera c) della nota n.535/V del 25.2.2008 dell'Area gestione tributi e rapporti con gli utenti.

Resta fermo, infine, quanto già chiarito con la medesima nota n.535/V in ordine al trattamento dei prodotti energetici impiegati dalle forze armate nazionali come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie.

Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis

